



COMUNE DI PERUGIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 129 DEL 26.07.2010

L'anno **DUEMILADIECI** il giorno **VENTISEI** del mese di **LUGLIO**, alle ore **16,50**, nella consueta sala delle adunanze del Palazzo dei Priori, convocato nelle forme e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. Eseguito l'appello nominale risultano:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
BOCCALI WLADIMIRO (Sindaco)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
1 MICCIONI LEONARDO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	21 CARDONE FILIPPO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2 MIRABASSI ALVARO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	22 PAMPANELLI EMILIANO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 LUPATELLI FEDERICO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	23 FABBRI CARLO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 BRUGNONI SIMONA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	24 NERI PIER LUIGI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 CHIFARI ANTONINO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	25 SBRENNA GIUSEPPE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 BORI TOMMASO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	26 MONNI MASSIMO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7 CAVALAGLIO PATRIZIA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	27 ROMIZI ANDREA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8 PUCCIARINI CRISTIANO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	28 PRISCO EMANUELE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9 ROMA GIUSEPPE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	29 VALENTINO ROCCO ANTONIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10 BARGELLI SAURO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	30 CORRADO GIORGIO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
11 CONSALVI CLAUDIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	31 CENCI GIUSEPPE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12 MARIUCCI ALESSANDRO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	32 BALDONI RENZO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
13 CAPALDINI TIZIANA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	33 FRONDUTI ARMANDO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
14 BORGHESI ERIKA in BISCARINI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	34 PERARI MASSIMO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
15 MARIUCCINI NICOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	35 CASTORI CARLO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16 MEARINI FRANCESCO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	36 FELICIONI MICHELANGELO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17 BRANDA VALERIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	37 VARASANO LEONARDO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
18 CATRANA MARIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	38 COZZARI MAURO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19 SEGAZZI SILVANO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	39 NUMERINI OTELLO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20 ZECCA STELVIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	40 BELLEZZA TERESA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Accertata la validità dell'adunanza in **PRIMA** convocazione, il **PRESIDENTE** Dr. **ALESSANDRO MARIUCCI** dichiara aperta la seduta alla quale assiste il **SEGRETARIO GENERALE** Dr. **FRANCESCO DI MASSA**.

Sono designati scrutatori i Signori Consiglieri //.

La seduta è **PUBBLICA CON VOTAZIONE PALESE**.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta della G.C. n. 139 del 01.07.2010 relazionata dall'Assessore Valeria Cardinali;

PREMESSO che:

- La Regione Umbria, con DGR 28 aprile 2008, n. 447 ha emanato "Disposizioni regionali per l'attuazione del Piano di bacino del fiume Tevere - Stralcio per l'assetto idrogeologico - PAI-PS6", quest ultimo approvato definitivamente con DPCM 10.11.2006.
- Il Piano (PAI), interessa l'ambito territoriale costituito dall'intero bacino idrografico del fiume Tevere. Esso persegue la migliore compatibilità tra le aspettative di utilizzo e di sviluppo del territorio e la natura dinamica idrogeomorfologica del bacino, nel rispetto della tutela ambientale, della sicurezza delle popolazioni, degli insediamenti e delle infrastrutture. Lo stesso Piano (PAI) all'art. 4, comma 2, e all'art. 10, comma 1, prevedeva adempimenti a carico della Regione, assolti con la citata deliberazione.
- Con la citata DGR 447/2008 la Regione ha, tra l'altro, definito le modalità con cui redigere i piani di delocalizzazione previsti dal PAI per gli im-

PROT. n. _____ del _____	
Codice Archiv.ne _____	_____
Allegati _____	N. 1 (in apposito registro)

OGGETTO:

CRITERI URBANISTICI E DIRETTIVE PER LA REDAZIONE DEI PIANI DI DELOCALIZZAZIONE PREVISTI DALLA DGR 447/2008

Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4°, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

Pubblicata all'Albo Pretorio a decorrere dal **10.08.2010**

Divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 3°, D.Lgs. 18.08.2000 n.267, il **20.08.2010**

PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO: dal **10.08.2010** al **24.08.2010** senza opposizioni o reclami

RIPUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO: dal _____ al _____

PERUGIA, li 25.08.2010

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE
Dott.ssa Laura Cesarini
f.to L. Cesarini

mobili o le previsioni di PRG ricadenti in aree a rischio frana (R3 e R4) o di esondazione (tempi di ritorno 50 e 200 anni). Sulla base delle prime indicazioni della delibera regionale, l'Amministrazione comunale, al fine di governare adeguatamente tali delocalizzazioni, intende definire dei criteri propri da sottoporre al vaglio del consiglio comunale.

- La normativa del PAI prevede la limitazione alle attività di trasformazione del territorio con la possibilità di delocalizzare gli edifici e le previsioni urbanistiche non ancora attuate in applicazione delle seguenti disposizioni:
 - a) nelle aree a rischio molto elevato di frana R4 (art. 14, comma 2 lett. a), nonché nelle situazioni a rischio molto elevate R3 (art. 15, comma 1 lett. a), in caso di interventi edilizi di demolizione escludendo la ricostruzione in sito, può essere prevista la possibilità di delocalizzare gli edifici e le relative previsioni urbanistiche;
 - b) nelle zone interessate da pericolosità idraulica fascia A (art. 28, comma 2 lett. a) e B (art. 29, comma 2 lett. a), l'art. 27, comma 2 lett. a), concernente la disciplina sulla compatibilità della pianificazione urbanistica e territoriale con le aree interessate da pericolosità idraulica, dispone che gli strumenti urbanistici prevedono prescrizioni e modalità di incentivazione per la delocalizzare degli edifici esistenti e le nuove previsioni edificatorie all'esterno delle zone a maggiore pericolosità idraulica;
 - c) in caso di parere negativo dell'autorità competente per il completamento dei piani attuativi convenzionati nelle aree a rischio per frana o idraulico, il comune ha la facoltà di accogliere la richiesta di ricollocazione dei diritti edificatori in altra area in cui il richiedente abbia acquisito la disponibilità ai fini edificatori (l'art. 47, comma 2 - norme transitorie);
 - d) la delocalizzazione di edifici e previsioni urbanistiche inattuata può comportare anche l'applicazione delle misure incentivanti previste all'art. 1, comma 5, del DL 180/98, convertito in legge 267/98 (l'art. 4, comma 2);
 - e) l'art. 11, nelle aree a rischio di frana R1 e R2 la Regione può dettare disposizioni per la regolamentazione degli usi del territorio
- con DCC n. 3 del 1/3/2010 avente come oggetto "ordine del giorno su interventi per la messa in sicurezza del Tevere – tratto che attraversa il comune di Perugia", il Consiglio Comunale ha impegnato il Sindaco e la Giunta tra l'altro "a portare a termine, nel più breve tempo possibile, il lavoro già avviato di redazione del regolamento per le delocalizzazioni in attuazione della DGR 447/2008";

Preso atto che secondo quanto stabilito dalla DGR 447/2008:

- l'individuazione degli immobili o delle previsioni urbanistiche di aree edificabili da modificare e da delocalizzare al di fuori delle aree di rischio e delle aree interessate da pericolosità idraulica, avviene mediante appositi piani di delocalizzazione approvati dai comuni con procedure semplificate ed abbreviate, che assumono effetti di varianti tematiche al PRG ai sensi dell'art. 18, commi 3 e 4 della LR 11/2005, così come i piani attuativi possono comportare variante allo strumento urbanistico generale in applicazione dello stesso dispositivo di legge.
- I piani di delocalizzazione devono individuare le nuove aree di sedime degli edifici o i nuovi ambiti degli insediamenti in modo da garantire:
 - a) l'effettivo superamento del rischio;
 - b) la collocazione del nuovo sedime degli edifici entro 50 metri da edifici esistenti;
 - c) la collocazione dei nuovi ambiti in contiguità con gli ambiti già previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ed in corso di attuazione. Garantendo la realizzazione, il miglioramento e la fruibilità delle infrastrutture, comprese quelle di carattere ambientale ed igienico-sanitario, della viabilità e dei servizi;
 - d) la conferma delle potenzialità edificatorie previste dal vigente strumento urbanistico, ovvero provvedendo l'incremento in misura non superiore al 30% .La ricollocazione dei diritti edificatori per quanto previsto per i piani attuativi convenzionati è effettuata a mezzo di modifica al piano stesso in variante al PRG, ai sensi dell'art. 18, commi 3 e 4 della LR 11/2005, fatti salvi i diritti di terzi.
- I Piani di delocalizzazione, secondo quanto stabilito al par.2.3 dell'allegato "A", individuano:
 - a) gli ambiti o le aree interessate dagli interventi;
 - b) gli immobili da delocalizzare e la relativa destinazione d'uso, compresi gli edifici in zona agricola limitatamente a quelli con destinazione diversa dalla residenza;
 - c) gli edifici esistenti idonei alla rilocalizzazione delle destinazioni d'uso, ovvero gli ambiti già edificati o da rendere edificabili per le nuove localizzazioni;
 - d) i soggetti interessati all'attuazione del piano;

- e) le modalità di attuazione degli interventi e di cessione e assegnazione delle aree, nonché di sistemazione e ripristino ambientale dei siti relativi agli immobili delocalizzati;
 - f) le modalità per la partecipazione all'attuazione di piani attuativi, anche in applicazione dell'art. 22, comma 3, della LR 11/2005.
- I piani di delocalizzazione individuano le nuove localizzazioni nelle zone di PRG con il seguente ordine di priorità:
 - a) nelle zone già destinate alla nuova edificazione di tipo residenziale o produttiva concernenti piani per l'edilizia economica e popolare o per insediamenti produttivi approvati;
 - b) nelle zone di nuova previsione da attuare attraverso piani per l'edilizia economica e popolare o per insediamenti produttivi;
 - c) nelle nuove zone per attività residenziali, produttive o servizi appositamente individuate.
 - Per gli edifici esistenti, ricadenti in zona agricola, ricompresi nelle fasce a rischio idraulico di tipo A) e B), si applicano le norme della L.R. 11/05, compatibilmente con le previsioni del PAI e della DGR 447/2008.
 - La delocalizzazione di attrezzature e servizi pubblici o opere di interesse pubblico, di cui all'art. 8 della LR 1/2004 avviene su iniziativa dell'amministrazione proprietaria degli immobili interessati, sulla base di quanto previsto dal piano di delocalizzazione o, in mancanza, sulla base del parere espresso dagli enti competenti in materia urbanistica, tutela del paesaggio, beni culturali, vincolo idrogeologico, rischio idrogeologico, rischio idrogeologico e difesa del suolo, mediante conferenza di servizi di cui all'art. 14 e seguenti della L. 241/90 e s.m.i., ovvero mediante accordo di programma.
 - Gli interventi di delocalizzazione sono subordinati al rilascio dei prescritti titoli abilitativi e non sono soggetti al pagamento del contributo di costruzione per la superficie o il volume corrispondenti alle unità immobiliari esistenti da delocalizzare.
 - Le aree sulle quali insistono gli immobili da demolire sono rese inedificabili. Gli stessi immobili sono demoliti a cura del proprietario e l'area relativa è sottoposta ad interventi di ripristino ambientale; a tali fini il privato si obbliga con apposita convenzione prima del rilascio del titolo abilitativo.

Evidenziato che:

- Con nota prot. 2009/0204031 del 3/11/2009 il Comune di Perugia ha ufficialmente chiesto alla Regione dei chiarimenti circa la applicazione della DGR 447/2008 e sulle modalità di redazione dei piani di delocalizzazione.
- La Regione con nota n. 0021762 del 9.02.2010, in sintesi ha così risposto: *"l'individuazione degli immobili o delle previsioni urbanistiche di aree edificabili da delocalizzare può avvenire mediante appositi piani di delocalizzazione che ai sensi dell'art. 30, comma 3, della LR 31/97 o dell'art. 18, commi 3 e 4 della LR 11/05, comportano variante allo strumento urbanistico generale. Tali eventualità sono realizzabili anche per singole parti del territorio comunale o nell'ambito di singoli procedimenti del soggetto interessato, sempre che sia garantito il rispetto delle condizioni specificate nella richiamata DGR 447/08"*.
- secondo la Regione, è pertanto possibile procedere anche attraverso singoli piani di delocalizzazione, riferiti sia ad aree edificabili che ad immobili ricadenti in zona esondabile.
- Su tali presupposti, per un corretto uso del territorio, l'Amministrazione non ritiene sufficienti i criteri stabiliti al capitolo 2 dell'allegato "A" alla DGR 447/2008 sulle delocalizzazioni, ed intende procedere alla definizione di ulteriori criteri guida per la nuova localizzazione dei volumi ricadenti in aree a rischio perimetrato dal PAI, distinguendo comunque gli immobili ricadenti in zona agricola, da quelli in area edificabile di PRG.

Considerato che:

- Il Comune di Perugia, al fine di garantire un corretto uso del territorio, ritiene pertanto opportuno definire dei criteri propri per la redazione dei piani di delocalizzazione, con particolare riferimento al p.to c del par.2.2.3. dell'Allegato "A" della DGR 447/2008.

- A tal fine, gli uffici comunali hanno provveduto ad analizzare la dimensione del fenomeno delle aree edificabili e degli edifici sparsi ricedenti nelle fasce esondabili A e B e in zone a rischio frana R3 e R4, attraverso uno studio riportato nella presente delibera come allegato "A";
- Per quanto concerne le zone di PRG di completamento o di nuova espansione, lo studio ha evidenziato che il problema è sicuramente più evidente, in corrispondenza dell'abitato di Ponte Valleceppi. Oltre che in località Ponte Valleceppi, è stata rilevata una sola area edificabile a destinazione residenziale ricedente in aree a rischio, in località Ponte Pattoli. Per quanto riguarda il settore produttivo sono presenti tre lotti in località Ponte Felcino. A queste zone si deve aggiungere un'area in prossimità dell'abitato di San Martino in Campo, dedicata ad insediamenti ricettivi all'area aperta.
- La maggior parte degli edifici interessati da fenomeni di esondazione sono comunque localizzati in zona agricola. Tra questi alcuni risultano censiti come beni di interesse storico e architettonico e riconducibili prevalentemente ad ex mulini o centrali idroelettriche, con funzioni quindi correlate, già in passato, all'attività produttive e di trasformazione che si svolgevano lungo il corso del Tevere.
- Oltre a quanto stabilito dal pto 2.2.3 dell'allegato "A" i criteri per i piani di delocalizzazione del Comune di Perugia sono dettati dai seguenti principi:
 - escludere dai piani di delocalizzazione le aree di maggior pregio paesistico e ambientale del comune;
 - rendere compatibili i trasferimenti di volumetria con il contesto paesaggistico e ambientale interessando contesti già compromessi;
 - contenere il consumo di suolo;
 - premiare le delocalizzazioni che vanno ad interessare insediamenti urbani e periurbani e centri esterni, senza consumare aree agricole di pregio;
- come riportato nella premessa lo stesso Consiglio Comunale con delibera n. 3 del 1/3/2010, nell'ambito di un ordine del giorno su "interventi per la messa in sicurezza del Tevere – tratto che attraversa il comune di Perugia" ha impegnato il Sindaco e la giunta tra l'altro "a portare a termine, nel più breve tempo possibile, il lavoro già avviato di redazione del regolamento per le delocalizzazioni in attuazione della DGR 447/2008";

Considerato inoltre che:

- si ritiene opportuno estendere l'applicazione dei criteri relativi alla presente delibera, in generale per le delocalizzazioni di previsioni urbanistiche o immobili ritenuti non più compatibili, per motivi di natura paesaggistico-ambientale o funzionale, con il contesto urbano in cui sono localizzati, come nel caso delle norme dell'art. 72 del TUNA (Parco campagna Urbano Pcu) riguardante i manufatti indicati con la lettera "d";

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente dell'Unità Operativa Pianificazione Urbanistica, Arch. Franco Marini giusta delega conferita dal Dirigente del Settore Governo e Sviluppo del Territorio e dell'Economia Dr. Ing. Arch. E. Antinoro con propria D.D. n. 22 del 24.08.09;

Dato atto del parere espresso dalla I Commissione Consiliare Permanente;

Con voti 29 favorevoli, 3 astenuti espressi con sistema di votazione elettronico dai 32 Consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

1. di prendere atto che, come specificato in narrativa, le delocalizzazioni degli immobili e delle previsioni urbanistiche ricadenti in ambiti PAI a rischio frana o esondazione possono essere attuate anche tramite singoli piani di delocalizzazione su istanza dei privati interessati, evitando di redigere un unico piano di delocalizzazione di iniziativa comunale per l'intero territorio comunale;

2. **di approvare**, per quanto riportato in narrativa, i criteri urbanistici e direttive di cui alle successive lett. A), B), C) per la redazione dei Piani di delocalizzazione ad integrazione di quanto stabilito al par. 2.2.3 dell'allegato "A" della DGR 447/2008:

A) I piani di delocalizzazione non possono interessare i seguenti ambiti e zone di PRG:

1. zone A,
2. i Siti di Interesse Comunitario (SIC), le aree di particolare interesse naturalistico ambientale (art. 14 del PUT),
3. le zone boscate;
4. gli ambiti di riserva naturale "RN", per i particolari valori naturalistici e per la presenza di un sistema ambientale di elevato pregio (art. 19 del TUNA);
5. gli ambiti di protezione "AP", per la stretta relazione con le aree di riserva naturale ed in quanto caratterizzate dalla permanenza dei segni tipici del paesaggio agricolo e da elementi di naturalità (art. 20 del TUNA);
6. gli ambiti di promozione economica e sociale "APES" relativi alle zone dell'area montana del Tezio e dell'area fluviale del Tevere, alle quali il PRG attribuisce una funzione di promozione economica e sociale per il loro sviluppo compatibile, a mezzo di integrazione delle attività agricole, anche connesse con il turismo (art. 21 del TUNA);
7. gli ambiti di promozione economico – turistico "APET" in funzione della promozione turistica dell'area montana del Tezio – Antognolla e gli ambiti "APET*" relativi al centro turistico Antognolla (art. 21bis e art. 21ter del TUNA);
8. gli ambiti di interesse paesaggistico, ambientale e storico (AIPAS) per la presenza di insediamenti storici, di beni individuati, di assetti insediativi congruenti con la morfologia, di usi del suolo e sistemazioni agricole tipici e, più in generale di architetture del paesaggio di pregio e da elementi distintivi (art. 23 del TUNA);
9. le aree "Br" coperte da vegetazione arborea parzialmente compromesse dalla presenza di forme insediative (art. 28 del TUNA);
10. le aree di riforestazione "R e Re" per le loro funzioni ecologiche, silvocolturali e forestali, (art. 29 del TUNA);
11. le zone di completamento e riqualificazione "Ba" contigue agli ambiti di interesse storico ambientale, zone "A" (art. 42 del TUNA);
12. le zone agricole di rispetto "ER" in ragione del valore paesaggistico assunto all'interno dell'ambito di interesse storico ambientale, zone "A" (art. 43 del TUNA);
13. le aree agricole di elevato valore paesaggistico ed ambientale "Epa" per la stretta relazione paesaggistica ed ecologica con le aree boscate (art. 24 del TUNA);
14. le aree agricole urbane EpaU per il loro valore paesaggistico ambientale in rapporto al contesto urbano (art. 70 del TUNA);
15. i corridoi di rinaturazione (B, Ba, Cr) per la loro funzione di connessione ecologica tra elementi naturali del paesaggio, funzionali anche ad aumentare i caratteri di biodiversità e biopotenzialità dell'ecosistema urbano (art. 71 del TUNA);
16. le aree "Pcu" parco campagna urbano, per il loro interesse paesaggistico ambientale a cui è assegnata la funzione principale di conservazione e miglioramento dell'ecologia urbana (art. 72 del TUNA).
17. immobili o previsioni interessate da progetti di messa in sicurezza idraulica approvati o in corso di approvazione da parte della autorità idraulica competente

B) I piani di delocalizzazione devono avere inoltre le seguenti caratteristiche:

1. essere collocati all'interno degli insediamenti urbani e periurbani o centri esterni (art. 6 del Tuna) o nelle aree agricole con essi immediatamente confinanti;
2. la nuova previsione del piano di delocalizzazione dovrà avere una superficie territoriale pari a quella della previsione iniziale con un incremento massimo del 20%, senza incremento della altezza massima dei fabbricati;
3. incremento massimo del 20% della superficie ammissibile, per i piani di delocalizzazione che si collocano all'interno di insediamenti urbani e periurbani o centri esterni (art. 6 del Tuna) e che prevedano trasferimenti di volumetria nell'ambito della stessa *Unità urbanistiche territoriali* UUT o in quella limitrofa;

C) Criteri per la delocalizzazione degli edifici in zona agricola

Per gli edifici esistenti in zona agricola, ricompresi in fascia A e B a rischio idraulico e nelle aree a rischio frana R3 e R4, si applicano le norme della LR 11/2005 compatibilmente con le disposizioni del PAI e della allegato "A" della DGR 447/2008.

Vengono proposti, inoltre i seguenti criteri:

1. non è ammessa la demolizione degli edifici residenziali ricadenti:
 - in fascia A e censiti come edifici di pregio architettonico (art. 45 del TUNA) o come edifici di interesse tipologico individuati nelle relative schede come "mulini" (art.46 del TUNA);
 - in fascia B e censiti come edifici di pregio architettonico (art. 45 del TUNA)

2. L'area di delocalizzazione, che resta esclusa per gli ambiti riportati alla precedente lett. A), dovrà essere individuata nella stessa Unità di Paesaggio (UdP) dell'edificio da demolire.
3. non è ammessa la delocalizzazione di un unico immobile in più manufatti tra loro separati;

3.di stabilire che i suddetti criteri dovranno essere utilizzati anche in caso di delocalizzazione, da attuarsi previo specifico piano attuativo in variante, di previsioni urbanistiche o immobili ritenuti non più compatibili, per motivi di natura paesaggistico-ambientale o funzionale, con il contesto urbano in cui sono localizzati, come nel caso delle norme dell'art. 72 del TUNA (Parco campagna Urbano Pcu) riguardante i manufatti indicati con la lettera "d".